

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1892

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2007

Disposizioni per il monitoraggio e la messa in sicurezza dei
serbatoi interrati contenenti sostanze liquide potenzialmente
pericolose per l’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - La valutazione degli elementi di rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee gioca un ruolo importante nel caso di presenza di serbatoi interrati contenenti sostanze liquide classificate pericolose per l'ambiente. Episodi accertati di contaminazione dei suoli e delle falde idriche sono spesso correlati a sversamenti di liquidi provenienti da serbatoi interrati, causati sia da cedimenti strutturali sia da cattiva gestione degli impianti. In questo contesto, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246, erano stati fissati in ambito nazionale i requisiti tecnici per la gestione dei serbatoi interrati. La Corte costituzionale, con sentenza del 19 luglio 2001, n. 266, ha sancito che «non spetta allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246», annullando quindi il citato decreto n. 246 del 1999 «atteso che esso è privo di "base legislativa" e pertanto lesivo dell'autonomia provinciale». La *vacatio legis* venutasi a creare con l'annullamento del decreto ministeriale n. 246 del 1999 ha comportato un progressivo abbassamento del livello di attenzione nei confronti della problematica dei serbatoi interrati. Nella materia in questione, a livello

nazionale ed a valle dell'annullamento del citato decreto, è stato promulgato unicamente il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2002 che, limita l'applicazione della norma ai soli impianti di distribuzione di carburanti e peraltro, tra questi solo a quelli di nuova installazione. Con il presente disegno di legge, che fissa alcuni principi generali, si provvede alla copertura legislativa nazionale sulla base della quale adottare un successivo decreto ministeriale, d'intesa con le regioni nell'espressione della Conferenza unificata, al fine di salvaguardare le competenze costituzionali. Il decreto dovrà assicurare il coordinamento con la normativa tecnica di riferimento vigente, disciplinare il collaudo e le misure di prevenzione, nonché costituire il necessario riferimento normativo per l'aggiornamento del censimento degli impianti di serbatoi interrati effettuato nel 2001 per effetto del citato decreto ministeriale n. 246 del 1999. Ciò consentirebbe a tutti gli enti di controllo ambientale di poter disporre di un'utile banca dati sulla quale basare l'ottimizzazione delle attività di prevenzione ordinaria e, parallelamente, seguire con maggior dettaglio ed efficacia tutti quegli aspetti legati alla continua dinamica delle dismissioni e delle nuove installazioni di questa tipologia di impianti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Requisiti tecnici e norme tecniche
di riferimento)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i requisiti tecnici e le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione, esercizio e manutenzione, nonché i successivi controlli ed interventi, compresi quelli di risanamento, dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dall'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe derivare dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti territoriali ai sensi del titolo V della Costituzione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni e le province autonome adeguano al decreto di cui al comma 1 la propria normativa in materia.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «serbatoio interrato» si intende il contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

b) per «sostanza» si intende ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni *standard* per usi commerciali e ai fini della produzione industriale e relativi preparati liquidi;

c) per «perdita di sostanza» si intende qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifichi, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio.

Art. 3.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i serbatoi interrati utilizzati:

a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;

b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;

c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;

d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;

e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 metri cubi, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

Art. 4.

(Funzioni di indirizzo)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con l'applicazione della presente legge;

b) adotta, d'intesa con le regioni, le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati.

2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avvalendosi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di assicurare le necessarie informazioni alle autorità competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.

Art. 5.

(Autorità competenti e procedure autorizzative)

1. In materia di competenza per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative ai depositi di oli minerali, e relative procedure, continuano ad applicarsi la legge 7 maggio 1965, n. 460, il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, ed il regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, anche ove siano presenti serbatoi interrati.

2. In materia di rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, si applicano le norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, e le competenze sono, rispettivamente, della regione e Ministro dello sviluppo economico. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative ai serbatoi interrati conformi alle disposizioni della presente legge, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati dal sindaco del comune interessato su parere delle ARPA e dei vigili del fuoco, se di competenza.

4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, è fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

(Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati)

1. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1 stabilisce in particolare:

a) le condizioni per l'installazione e l'uso di nuovi serbatoi, con particolare riferimento al contenuto della domanda di installazione e dei relativi moduli di registrazione;

b) i requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi, al fine di assicurare il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio, il conte-

nimento e il rilevamento delle perdite, nonché la possibilità di eseguire i controlli previsti;

c) l'adozione di tecniche e sistemi di monitoraggio in continuo dell'intercapedine e l'utilizzo di materiale anticorrosione ed idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine stessa tra le pareti, nonché l'utilizzo di materiali impermeabili e resistenti a sollecitazioni meccaniche;

d) l'adozione di dispositivi di prevenzione ed contenimento delle perdite, nonché sistemi atti a garantire il recupero di eventuali perdite;

e) la capacità massima dei nuovi serbatoi interrati;

f) la tipologia ed il contenuto della targa di identificazione del serbatoio.

Art. 7.

(Conduzione dei serbatoi interrati)

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati devono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore dei serbatoi tiene un libretto aggiornato relativo alla vita e alla funzionalità del serbatoio, il cui contenuto è disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

3. Il conduttore del serbatoio, secondo le modalità e le scadenze fissate dal decreto di cui all'articolo 1, provvede alla verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

Art. 8.

(Dismissione dei serbatoi interrati)

1. All'atto della dismissione di serbatoi interrati, i titolari delle relative concessioni o autorizzazioni sono tenuti a svuotarli ed

eventualmente a bonificare il sito, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.

2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi è notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione all'ARPA, salvo l'obbligo di bonifica del sito.

Art. 9.

(Registrazione dei serbatoi esistenti)

1. Ogni serbatoio interrato esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere adeguato alle disposizioni dalla medesima previste, nei tempi e nei modi indicati all'articolo 10, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di notificazione di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 i titolari di concessione o autorizzazione provvedono alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione previsto dal decreto medesimo, il quale disciplina altresì le modalità di invio all'autorità competente e le modalità di aggiornamento.

3. Ai fini della programmazione ed ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o della loro sostituzione, le società concessionarie possono stipulare accordi procedurali di tutela ambientale con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

(Controlli ed interventi sui serbatoi esistenti)

1. I serbatoi interrati installati prima del 1° gennaio 1973 o in data non documentata, ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che siano risanati entro il termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in esercizio, previa verifica dell'integrità strutturale, attraverso uno degli interventi di risanamento previsti dal decreto di cui all'articolo 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina altresì la verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, l'intervento di risanamento e relativo collaudo, nonché il contenuto della dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento.

2. Alla scadenza del quinto anno dalla data di entrata in esercizio i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.

3. I serbatoi installati dal 1° gennaio 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per quaranta anni dalla data di installazione.

4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di uno degli interventi di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.

5. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina metodi, caratteristiche e scadenze delle prove di tenuta periodiche cui devono essere sottoposti i serbatoi, in base alla data di installazione. In caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorità competenti.

6. Il decreto di cui al comma 1 assicura altresì una adeguata disciplina transitoria relativa al mantenimento in esercizio dei serbatoi già risanati alla data di entrata in vigore della presente legge e alla dotazione di sistemi fissi di monitoraggio dei serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel decreto di cui all'articolo 1, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente, si procede secondo quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 11.

(Censimento dei serbatoi interrati)

1. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina, d'intesa con le regioni, l'aggiornamento periodico del censimento sui serbatoi esistenti e la costituzione di una banca dati finalizzata alla ottimizzazione delle attività di prevenzione ordinaria, di dismissione e di nuova installazione degli impianti.

